



COMUNE DI  
BRESCELLO



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

---

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI BRESCELLO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE A FIANCO DELLA STRADA SP1 FRA LE INTERSEZIONI CON VIA DELLA REPUBBLICA E VIA PEPPONE E DON CAMILLO**

**tra**

la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n°59, nella persona del Presidente o suo delegato;

**e**

il COMUNE DI BRESCELLO, con sede a Brescello (RE), piazza Matteotti n° 12, nella persona del Sindaco o suo delegato;

Premesso che:

- la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna, in particolare nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile e la sicurezza finalizzate anche al conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;
- il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, lo sviluppo dei collegamenti viari e al contempo l'accessibilità al territorio sia per gli utenti della strada che per i cittadini residenti nei centri abitati, sono una priorità per l'attività della Provincia di Reggio Emilia in coerenza con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- è obiettivo della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Brescello migliorare la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei ciclisti cercando di prevenire l'incidentalità anche attraverso la realizzazione di interventi ed azioni che rendano più sicuro il transito dei veicoli e delle utenze deboli;
- la strada provinciale SP1 che collega il centro abitato di Brescello con l'area produttiva posta in località Dugara-Finghè presenta significativi elementi di criticità determinati da sensibile intensità di traffico, e commistione di viabilità a motore e ciclo-pedonale, particolarmente intensa nelle ore di punta, anche in ragione della presenza di un polo industriale-artigianale rilevante alla scala territoriale;

- risulta pertanto necessario migliorare le condizioni di sicurezza del tratto stradale suddetto, in funzione del potenziamento del raccordo leggero casa-lavoro per gli addetti e gli utenti della zona in questione attraverso la progettazione di un adeguato intervento;
- il Comune di Brescello in questo senso si è attivato per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'assetto viario della strada Brescello-Cadelbosco, traducendo sul piano tecnico le indicazioni sopra definite;
- l'ipotesi progettuale prevede, in estrema sintesi, di riconfigurare la sede viaria con l'utilizzo dello spazio esistente posto a ovest, con la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in sede protetta abbinata a impianto di illuminazione e dal tombamento di tratti ridotti di fossato attualmente fiancheggiati da aree agricole seppur destinate ad uso industriale dagli strumenti della pianificazione comunale;
- poiché è condiviso l'interesse per la realizzazione di tale intervento, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Brescello ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse finanziarie, organizzative e professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la realizzazione delle opere;
- il Comune di Brescello e la Provincia di Reggio Emilia, a tal fine, ritengono necessario realizzare alcune opere stimate complessivamente e in via preliminare in € 660.000,00 e si impegnano a inserire detta opera nel bilancio triennale dei rispettivi enti a seguito della progettazione della fattibilità tecnico ed economica;
- per la realizzazione degli interventi di cui sopra si condivide di ripartire la spesa tra Comune di Brescello e Provincia di Reggio Emilia, anche con il concorso di soggetti privati interessati alla realizzazione dell'opera suddetta, prevedendo a carico del Comune e dei predetti soggetti il finanziamento e la realizzazione dell'opera per il 60% del suo sviluppo, restando a carico della Provincia il restante 40% compatibilmente con le risorse a disposizione e i vincoli di bilancio;

Considerato che:

- l'art. 34, del D.Lgs. 267/2000, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- il Comune di Brescello ha approvato il testo del presente Accordo di Programma con Deliberazione del Giunta Comunale n° .... del .....
- la Provincia ha approvato il testo del presente Accordo di Programma con Decreto del Presidente n° .....del .....

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

## **Art.1 Oggetto dell'accordo di programma**

Le premesse costituiscono parte costitutiva e integrante del presente accordo. L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Brescello finalizzata alla riorganizzazione del tratto viario della strada provinciale SP1 con realizzazione di pista ciclo-pedonale in sede propria, nel tratto compreso fra gli incroci con via della Repubblica e via Peppone e don Camillo.

## **Art.2 Impegni della Provincia**

La Provincia si fa carico di quanto segue:

- provvedere alla realizzazione diretta del tratto di pista ciclabile di cui assume il finanziamento diretto, per la lunghezza di circa 280 metri (nel prosieguo definita "opera");
- esprimere le indicazioni e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della pista ciclo-pedonale come descritta in premessa;
- individuare, tra i propri dipendenti con adeguato profilo, la figura del Responsabile del procedimento per la realizzazione dell'opera;
- redigere la progettazione definitiva ed esecutiva e assumere la direzione dei lavori, anche attraverso l'affidamento di appositi incarichi e provvedere ad effettuare, se necessarie, le procedure atte a conseguire la conformità urbanistica dell'opera;
- seguire i rapporti con i professionisti incaricati della progettazione e le relative attività tecnico amministrative;
- effettuare le eventuali procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con privati, per acquisizioni di aree;
- svolgere le funzioni di stazione appaltante per individuare il soggetto esecutore dell'opera;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- impegnarsi a reperire le somme necessarie a finanziare, compatibilmente con le risorse a disposizione, le altre priorità d'intervento e i vincoli di bilancio, l'importo del progetto del costo del tratto di pista pedonale sopra citato.

## **Art.3 Impegni del Comune**

Il Comune di Brescello s'impegna a:

- provvedere, con risorse proprie o mediante accordo con soggetti terzi interessati, alla progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione del tratto di pista ciclabile descritta in premessa, per la lunghezza di circa 470 metri;
- coadiuvare la Provincia nelle eventuali procedure espropriative o accordi bonari con privati per l'acquisizione di aree che si rendessero necessarie;

- approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione, per quanto di competenza;
- provvedere al finanziamento dell'importo del tratto di pedonale sopra citato secondo le risultanze della progettazione esecutiva;
- adeguare lo strumento urbanistico vigente nel caso il progetto non sia conforme allo stesso.

#### **Art. 4 Tempi**

Le parti s'impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza in tempi utili per iniziare i lavori, orientativamente, entro il termine di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, termine che non risulta pertanto rivestire carattere perentorio.

Gli enti sottoscrittori si impegnano altresì a dare la più ampia collaborazione adottando, ogniqualevolta se ne presentasse la necessità e senza onere alcuno, atti, provvedimenti, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati affinché gli interventi possano regolarmente iniziare e concludersi nel più breve tempo possibile.

#### **Art.5 Corrispettivi**

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte nulla è reciprocamente dovuto dalle parti. Entrambi gli enti provvederanno al pagamento ai propri dipendenti dell'eventuale incentivo dovuto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con le risorse che saranno inserite nelle somme a disposizione dei quadri economici del progetto, secondo i Regolamenti a tal fine in vigore.

#### **Art.6 Proprietà delle opere**

La proprietà delle opere segue quella del sedime su cui vengono realizzati i manufatti, salvo che tramite specifici accordi non se ne convenga la cessione.

#### **Art.7 Oneri manutentivi**

Al Comune e alla Provincia competono gli oneri relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree di propria competenza.

#### **Art.8 Affidamento di servizi tecnici a soggetti terzi**

Nel caso di conferimento di servizi tecnici, in fase di esecuzione dei lavori, conseguenti alla necessità di trovare professionalità non presenti all'interno degli

organici degli enti sottoscrittori o per carenze di organico, tali costi saranno ricompresi nel quadro economico di progetto.

**Art. 9**  
**Polizze assicurative**

Comune e Provincia provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente accordo con la precisazione che anche tali importi saranno previsti all'interno del Quadro economico dei singoli interventi.

**Art.10**  
**Durata dell'accordo e recesso**

Il presente Accordo decorre dalla data della pubblicazione e cessa alla data di completamento delle attività e opere in parola. In caso di recesso unilaterale, fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro ente. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui all'art. "Oneri Manutentivi".

**Art.11**  
**Richiamo alle disposizioni legislative**

Per quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle norma del vigente Codice Civile e ad ogni altra norma di legge in materia.

**Art.12**  
**Divergenze**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contenuto dell'accordo spetta, ai sensi dell'art.20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove l'Accordo medesimo è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie.

**Art.13**  
**Vigilanza**

I compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto dell'Accordo saranno affidati ad un collegio presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composto dal Sindaco del Comune o da suo delegato.

**Art.14**  
**Sottoscrizione**

Il presente atto è sottoscritto, in applicazione dell'art.15 comma 2bis della L.241/1990 e s.m.i. mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione s'intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegato b) del DPR n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131/1986;

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Reggio Emilia  
Il Presidente

Comune di Brescello  
Il Sindaco